



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Parte speciale 2

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA PARTE SPECIALE 2

La presente Parte Speciale n. 2 costituisce parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui Macfer spa si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive previste dal D.lgs. 231/01.

Nella presente parte speciale sono innanzitutto indicati i reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septedecies del d.lgs. 231/01.

Quindi, in funzione dell'attività **risk assessment**, ed in particolare del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi aziendali che caratterizzano la Società stessa, sono state individuate quelle fattispecie di reato rispetto alle quali si è ritenuto concretamente sussistente il rischio di commissione.

Sono stati quindi indicate le principali funzioni aziendali interessate da quanto previsto nella presente parte speciale, nonché rappresentati i processi aziendali, sia diretti che strumentali, nell'ambito dei quali potrebbero in concreto verificarsi le condotte illecite idonee ad integrare i reati presupposto previsti dall'art. 25 septedecies del D-Lgs. 231/01 e per le quali è stato ritenuto sussistente il rischio di commissione del reato.

Sono stati inoltre illustrati i principi generali di comportamento e di controllo funzionali a ridurre il rischio di commissione dei suindicati reati presupposto, nonché anche i protocolli da rispettare nell'attività aziendale al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

I flussi informativi verso l'OdV sono stati indicati nella tabella riepilogativa dei flussi informativi costituita dall'all. 1 alla parte speciale 1.

Il fine di questa regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei *reati presupposto* ritenuti a rischio di accadimento.

Ovviamente I "destinatari", oltre che alle prescrizioni della presente Parte Speciale, dovranno attenersi anche ai Principi Generali e alle regole contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico, nelle parti speciali 1 ed 1 bis, ed a tutti i regolamenti e procedure interne della Società, in particolar modo quelli previsti nell'ambito dei sistemi di gestione integrata predisposti in relazione alle singole commesse.

1.1 SCOPO

Il presente protocollo ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione degli adempimenti salute e sicurezza sul lavoro da parte di Macfer spa.

1.2 Campo di applicazione

Il protocollo si applica a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia che afferiscano la sede operativa, sia che afferiscono l'attività svolta dalla società nei singoli cantieri

•

1.3 Riferimenti normativi e documentali.

D.lgs. 81/2008
D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (nel seguito anche il "Modello 231")
Codice Etico
Procedura ISO 9001
Procedure RFI/Italfer

2 ILLUSTRAZIONE DEI REATI

2.1 Premessa (art. 25 *septies* del decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o

più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

3. IPOTESI DI REATO E CONFIGURABILITÀ

Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro: art. 25 <i>septies</i> del D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA
<u>Per entrambe le norme</u>	Ai fini della integrazione dei reati, è richiesta la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero

	l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Interpretazione uniforme tra giurisprudenza e dottrina, porta a considerare configurabile il vantaggio dell'ente, in occasione di reati colposi, valutabile ex post in considerazione del cd. <u>Risparmio di spesa/incremento della produzione</u> quale elemento costitutivo del vantaggio, consistente nel mancato impiego di risorse economiche per conformare l'attività alle prescrizioni normative, considerando non l'evento bensì la condotta tenuta dall'agente.
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Si verifica un omicidio colposo nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline. In particolare, si ha "negligenza" qualora l'agente compia una certa attività senza prestare la dovuta attenzione. Si parla, invece, di "imprudenza" nel caso in cui il soggetto attivo tenga una condotta contraria ai generali doveri di prudenza ed accortezza. Si può, infine, parlare di "imperizia" qualora un soggetto tenga una condotta che presupponga la conoscenza di determinate regole tecniche le quali, però, non vengano da lui rispettate, per sua incapacità oppure per sua inettitudine tecnica o professionale. Ai sensi del comma 2, l'omicidio colposo risulta aggravato qualora sia commesso violando le <i>norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro</i>, considerato che il datore di lavoro risulta essere titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, essendo suo onere l'adozione di tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Tale previsione risponde, dunque, alla volontà del legislatore di rafforzare la tutela del bene vita contro l'annoso problema degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Il delitto in esame, punisce chi, tenendo una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, causi involontariamente, in un'altra persona, una malattia nel corpo o nella mente. La norma disciplina le lesioni personali <i>lievi e lievissime</i>, qualora la malattia sia giudicata guaribile entro i 40 giorni. Si ha una <i>lesione grave</i>, qualora dalla condotta criminosa derivi, involontariamente, in capo al soggetto offeso, una malattia che ne metta in pericolo la vita oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni, o, ancora, se ne derivi l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. Si è, invece, di fronte ad una <i>lesione gravissima</i> qualora, come conseguenza non voluta della condotta colposa del soggetto agente, si verifichi, alternativamente, una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, oppure la perdita di un arto o una mutilazione che renda un arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, o, ancora, una permanente e grave difficoltà nel parlare.
--	---

4. I DESTINATARI

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del Modello che si trovano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, come riportati nel relativo documento e di seguito richiamati:

- AD;
- Procuratore;
- RSPP;
- Preposti;
- Tutti i dipendenti;
- RSGI;

- Direzione tecnica.
- DTC;
- RDA;

5 SCHEMA IN DETTAGLIO DEI REATI CONFIGURABILI NELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO SUDDIVISO PER AREE IN RELAZIONE AI REATI DELLA SOLA PARTE SPECIALE 2.

CONDOTTE A RISCHIO REATO (nei processi aziendali)	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi in concreto realizzabili
Gestione adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Appalti pubblici	Rif. A4 - Map. Ris. Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose -gravi e gravissime- (art. 590 c.p.)	L'infortunio sul lavoro potrebbe essere la conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'incidente sul lavoro potrebbe verificarsi nell'ambito dei lavori finalizzati all'esecuzione delle commesse pubbliche.

6. I PRINCIPI GENERALI

6.1. I principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà:

- a) individuare i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- b) gestire la struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro;
- c) individuare i rischi per la sicurezza, redarre ed aggiornare, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 TUS, del DVR con riferimento, in particolare a:
 - *analisi dei rischi specifici connessi alle attività svolte presso i luoghi di lavoro;*
 - *analisi dei rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui si svolgono le attività di s.r.l. e la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa;*
 - *individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi idonei ad eliminare i rischi connessi alle attività svolte e quelli presenti sui luoghi di lavoro;*
- e) adottare procedure operative per far fronte con rapidità, efficacia e diligenza ad ogni tipo di emergenza che si possa verificare al proprio interno;
- f) definire e monitorare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) definire attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
- h) gestire le azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi;
- i) informare di tutti i soggetti che possano trovarsi presso le sedi della società o i cantieri;
- l) gestire le attività da svolgersi in regime di appalto con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 TUS ed, in particolare: (i) all'individuazione e prevenzione dei rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ("DUVRI");
 - *nonché procedere alla corretta individuazione degli appaltatori e all'attività di promozione del coordinamento e della cooperazione cui sono comunque onerati tutti i subappaltatori;*
 - *verificare le specifiche competenze dei subappaltatori, il possesso dei necessari requisiti tecnici normativi per lo svolgimento dell'attività commissionata, nonché il rispetto da parte di questi ultimi delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- m) individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- n) gestire tutti i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché di ogni eventuale rischio trasversale, cui possano essere sottoposti i Dipendenti e/o i Consulenti e/o i

Collaboratori nonché i soggetti che prestano l'attività in nome e per conto di terzi di volta in volta presenti nei locali aziendali;

o) gestire i rapporti con i Pubblici Ufficiali in caso di visita ispettiva e predisposizione/invio della documentazione richiesta;

6.2. Divieti generali:

È espressamente vietato ai destinatari del Modello:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

In Particolare è vietato:

- aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei camion, macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia.

7 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI.

7.1 Gestione delle attività di sorveglianza sanitaria:

Il datore di lavoro deve:

- nominare il medico competente affinché svolga l'attività di sorveglianza sanitaria,

scegliendolo in base ai titoli e ai requisiti previsti per legge;

- comunicare il nominativo al RSPP, al rappresentante dei lavoratori nonché all'OdV congiuntamente all'indicazione dei requisiti richiesti dalla legge;
- disporre l'attuazione di tutte le misure eventualmente indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano una inidoneità per determinati lavoratori a mansioni specifiche, adibirli, ove possibile, ad altra mansione compatibile con lo stato di salute (salva la conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte);
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.

Il medico competente deve:

- svolgere accertamenti preventivi all'assunzione intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- svolgere accertamenti periodici, con cadenza periodica consona in funzione della valutazione dei rischi, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- svolgere ulteriori accertamenti nei casi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute;
- effettuare una visita medica in occasione del cambio di mansioni onde verificare l'idoneità della mansione specifica;
- a seguito delle suddette visite, esprimere un giudizio relativo alla mansione specifica in termini di: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, idoneità temporanea, idoneità permanente;
- predisporre per ciascun lavoratore un'apposita cartella clinica e di rischio contenente gli esiti di ciascuna visita medica, custodita presso la sede della società;
- entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, trasmettere, per via telematica, ai servizi competenti per territorio, le informazioni elaborate relativamente ai dati sanitari e ai rischi dei lavoratori;
- alla luce delle visite effettuate, redigere annualmente un verbale indicante la propria opinione medica sullo standard di sicurezza e sull'idoneità delle misure di prevenzione e protezione, la cui copia deve essere allegata al verbale della riunione periodica annuale e può essere visionata dal datore di lavoro, dal RSPP e dall'OdV.

7.2 Formazione

Il datore di lavoro, in relazione agli adempimenti richiesti per l'attività di informazione e formazione dei lavoratori, deve:

- tenere, in apposito registro, un elenco nel quale devono figurare i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza;
- il datore di lavoro deve aggiornare, altresì, il registro in caso di variazione dei nominativi dei lavoratori incaricati;
- in relazione agli adempimenti richiesti per l'attività di formazione dei lavoratori, deve:
 - diversificare i corsi di formazione a seconda che si tratti di soggetti neoassunti, o si tratti di soggetti che abbiano cambiato mansione, anche a seguito di trasferimento, incentrando il corso, per questi ultimi, sui rischi propri che la specifica mansione prevede e comporta;
 - in occasione di ciascun corso introdurre un idoneo sistema di registrazione nel quale devono essere indicati la data, la durata, le modalità di tenuta, i nominativi dei lavoratori presenti e relativa sottoscrizione; indicare una sufficiente enunciazione dei contenuti trattati con obbligo di sottoscrizione da parte del soggetto che ha tenuto il corso formativo;
 - predisporre idonei questionari che devono essere compilati dai lavoratori che hanno partecipato al corso formativo dai quali si possa attestare una formazione sufficiente ed adeguata.

Con riferimento specifico alle attività svolta nei singoli cantieri, la società provvede a redigere i Piani per la gestione integrata per la formazione in materia di qualità ambiente e sicurezza. Nell'ambito del piano sono valutate le esigenze di fabbisogno formativo atte a garantire la corretta applicazione dei dettati contrattuali e di legge e conseguire gli obiettivi di sistema.

Il RSGI come definito nel Piano di gestione Integrata, sulla scorta di quanto emerge dal fabbisogno formativo analizzato nel presente piano, coadiuvato dalla struttura tecnica e da eventuali altri consulenti, organizza eventi di addestramento indirizzati a tutte le risorse operative e gestionali, interne ed esterne, sia dei subappaltatori sia delle altre eventuali organizzazioni terze impegnate e coinvolte nell'appalto, i particolare sui seguenti argomenti:

- Formazione sul Sistema Integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza di commessa
- Addestramento alla corretta applicazione delle procedure di commessa.
- • Addestramento alla corretta gestione dei documenti di: progettazione e modifica, - controllo operativo per la qualità, ambiente e sicurezza, - gestione attività di prova e misurazione, certificazioni e rapporti di prova, documenti di interfaccia di valenza contrattuale.
- Addestramento alla corretta esecuzione delle attività di prove, controlli e collaudi e relative

7.3 Gestione impianti ed attrezzature.

Ai fini del rispetto degli standard previsti dalla legge relativamente ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici, fisici e biologici:

1) tutte le macchine ed i camion devono essere dotati della marcatura e della dichiarazione di conformità CE. A tal fine occorre: - tenere e conservare presso l'azienda tutta la documentazione e le certificazioni previste dalla legge in merito al tipo di attività svolta dall'Ente quali, ad esempio, informazioni sui processi produttivi ed operativi, sugli impianti, istruzioni per l'utilizzo dei macchinari, procedure operative interne, regolamenti ed accordi aziendali ove esistenti;

2) in apposito registro sono annotati i controlli effettuati sull'idoneità e corretto funzionamento dei camion, macchinari, degli impianti e delle attrezzature presenti ed utilizzate dai lavoratori per l'espletamento dell'attività lavorativa;

3) il datore di lavoro nel corso delle riunioni periodiche di sicurezza, congiuntamente al RSPP, individua:

- tutte le attrezzature, camion, e gli impianti utilizzati in azienda e per ciascuno gli standard richiesti dalla normativa vigente e le indicazioni fornite dai fabbricanti;

- . gli standard tecnico strutturali concernenti i luoghi di lavoro ed in particolare quelli relativi al sistema antincendio, la salubrità dell'ambiente e quelli relativi al pronto soccorso;

3bis dispone l'utilizzo strettamente necessario degli agenti chimici, fisici e biologici sul posto di lavoro e, relativamente a quelli utilizzati, predispone tabelle indicanti i limiti e le modalità di utilizzo per ciascuno di essi;

3.ter assicura, altresì, la vigilanza costante dei suddetti limiti attraverso la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, in conformità e con le tempistiche individuate nel documento per la sicurezza ed altresì attraverso sopralluoghi sugli ambienti di lavoro secondo la procedura già adottata dalla società; di tale controllo deve essere redatto apposito verbale che deve essere conservato presso l'unità aziendale cui si riferisce l'ispezione;

7.4 Gestione salute e sicurezza in cantiere

Le misure di sicurezza poste a tutela della salute dei lavoratori relativamente alle attività svolte in cantieri sono individuate nell'ambito di più documenti previsti per ogni singolo cantiere, quali:

- il Piano operativo di sicurezza;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Quadro degli adempimenti applicabili in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro;

- Procedure operative per la sicurezza e salute
- Procedura Integrata gestione delle emergenze ambientali e per la sicurezza e salute
- Procedura gestione infortuni

In particolare, il piano di sicurezza, contiene:

- valutazione dei rischi;
- la descrizione delle attività specifiche e singole lavorazioni;
- descrizione delle attività di cantiere;
- elenco di eventuali ponteggi, opere provvisorie importanti, sostanze pericolose;
- misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio;
- organizzazione della sicurezza globale dell'impresa circa le lavorazioni, le macchine e le attrezzature;
- organigramma della sicurezza;
- eventuali procedure richieste dal PSC.

Il PSC contiene:

- l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
- l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 1. all'area di cantiere
 2. all'organizzazione del cantiere
 3. alle lavorazioni
- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettive;
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro;
- la stima dei costi della sicurezza

Il DTC (o l'RSC - responsabile sicurezza in cantiere) è responsabile della attuazione delle misure previste nei Piani di sicurezza.

7.5 Attività di controllo operativo

Relativamente ad ogni cantiere viene predisposto il Piano di controllo sicurezza.

Nel PSC e nel progetto della cantierizzazione di cui al progetto esecutivo sono definite le specifiche, prevenzioni, protezioni e ogni indicazione da ottemperare nel rispetto del Dlgs 81/08 e s.m.i. ed in genere nel rispetto delle norme e leggi individuate nel quadro degli adempimenti legislativi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il controllo operativo per la sicurezza è attuato dal RCO a supporto del RSPP e delle figure istituzionali di commessa che hanno le opportune deleghe, autorizzazioni di legge e a cui il RCO risponde.

Il RCO collabora per le attività operative di controllo sicurezza con il RSPP e provvede ad eseguire tutti i controlli preventivi ed in corso d'opera necessari a garantire la corretta applicazione di quanto definito nel PSC, nei POS e ai sensi del Dlgs 81/08 e della normativa applicabile.

I controlli sono documentali e ispettivi e sono attuati in forma pianificata e programmata in modo tale da garantire il rispetto di quanto definito nel Quadro degli adempimenti per la Sicurezza (QAS).

La pianificazione dei controlli è definita nei Piani di controllo sicurezza (PCS) emessi dal RSPP, verificati dal RSGI e approvati dal DT, e sono applicabili a tutte le lavorazioni civili, impiantistiche, tecnologiche e ferroviarie oggetto dell'appalto.

Il RCO supporta il responsabile dei lavori in materia di organizzazione, gestione e vigilanza in tema di sicurezza nei confronti del personale presente in cantiere (RSPP) individuato dall'impresa appaltatrice.

Il DTC, inoltre, con frequenza trimestrale, attua a campione sulle organizzazioni presenti in cantiere, ispezioni programmate per la verifica della conformità legislativa per la salute e sicurezza, nel rispetto di quanto pianificato. Tale attività di sorveglianza è parallela al controllo operativo ambientale e della sicurezza. Nel Report Integrato emesso periodicamente, con frequenza trimestrale, trasmesso alla direzione lavori, saranno allegati i risultati di tale attività e sarà dichiarata da parte del DTC la conformità alla normativa applicabile di riferimento. Le verifiche legislative per l'ambiente e la sicurezza fanno parte delle registrazioni a disposizione presso il RCO

7.6 Gestione emergenze:

Ai fini della gestione delle emergenze, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sono predisposti sia per la sede operativa che per i singoli cantieri i relativi “Piano delle emergenze ed evacuazione” ed il “Piano di primo soccorso”.

Il piano delle emergenze ed evacuazione, oltre alla definizione dell’organizzazione per la gestione delle emergenze e la definizione dei mezzi antincendio e delle dotazioni di sicurezza di possibile utilizzo da parte dei componenti la squadra di emergenza, prevede:

- la definizione delle azioni che devono essere messe in atto al momento dell’insorgenza di uno stato di emergenza;
- la definizione della procedura di evacuazione degli ambienti di lavoro sia da parte del personale aziendale che da parte di eventuali terzi;
- la definizione delle modalità di chiamata dei soccorsi esterni (Vigili del Fuoco, Ambulanza,...) e di loro messa a conoscenza della situazione in atto (vedi richiesta soccorsi).

Il Piano di emergenza ed evacuazione viene aggiornato ad ogni modifica o variazione logistica, tecnica od organizzativa che possa influenzare le disposizioni o previsioni del piano stesso.

La versione aggiornata ed in vigore del documento, approvata e firmata dal Datore di Lavoro / RSPP, oltre che dai vari Coordinatori per l'emergenza, è custodita a cura del DTC/RSC.

Nel caso in cui si verifichi un incidente all’interno dei cantieri che ha avuto ripercussioni o influenze significative sull’ambiente o sulla salute e sicurezza dei lavoratori, il DTC provvede alla tempestiva comunicazione alla DL ed eventualmente alle competenti autorità o organi preposti all’emergenza mediante la trasmissione del Rapporto di NC, indicante le modalità di intervento in emergenze già attuate.

Il RCO (Responsabile controllo operativo) è responsabile della verifica di conformità delle misure preventive e correttive in emergenza attuate dal Capo cantiere, e provvede alla compilazione e registrazione dei Rapporti di NC e dei registri, nonché, in caso di incidenti alla compilazione del Rapporto d’incidente e delle conseguenti azioni correttive

7.7 Gestione degli affidamenti a società terze

Il datore di lavoro, in caso di affidamento a terzi di lavori sia all’interno dell’azienda che presso i cantieri della società, si rivolge esclusivamente ad aziende o lavoratori autonomi presenti nella lista generale dei fornitori, avendo cura di:

- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;

- individuare le fasi in cui vengono svolte le attività affidate ad imprese esterne e lavoratori autonomi;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. A tal fine, invia agli appaltatori/fornitori un'apposita comunicazione indicante i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e le misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate;
- richiede al datore di lavoro della ditta appaltatrice analoghe informazioni relativamente ai rischi specifici connessi all'attività che andranno a svolgere e alle misure di prevenzione e protezione che intendono adottare;
- richiedere alla ditta appaltatrice, altresì, un programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra diverse lavorazioni, anche con riferimento al piano temporale. L'individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale. A tal fine il datore di lavoro congiuntamente al RSPP:
- verificare la presenza e la disponibilità di misure di sicurezza integrative della ditta appaltatrice e valutare la compatibilità rispetto a quelle già previste dalla ditta appaltante;
- per ogni interferenza individuata indica: le lavorazioni interferenti; le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle; le modalità di verifica;
- per ogni incompatibilità individuata, indica: le lavorazioni incompatibili; il vincolo allo sfasamento temporale; le modalità di verifica;
- predisporre il “documento di valutazione dei rischi da interferenze per la cooperazione e il coordinamento” contenente tutte le indicazioni dei punti di cui sopra;
- individuare i costi aggiuntivi per l'attuazione del SSL relativi alla protezione dei lavoratori, dipendenti propri e della ditta appaltatrice, derivanti dalle interferenze delle attività;

Per le attività in cantiere i subappaltatori e i prestatori di servizi, secondo quanto prescritto dal D.lgs 81/08, sono tenuti a predisporre un Piano Operativo di Sicurezza contenente la Valutazione dei Rischi specifici dell'attività da svolgere in cantiere, tenendo in considerazione lo stato dei luoghi e i contenuti del PSC.

Il RSPP provvederà dunque ad acquisire e a controllare i contenuti del POS dei propri subappaltatori/fornitori di servizi.

7.8 Doveri dei lavoratori.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni

o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente i camion, macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati nell'azienda, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori, inoltre, non possono:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I flussi verso l'organismo di vigilanza sono previsti nell'ambito della Tabella riepilogativa dei flussi informativi prevista allegata alla parte speciale 1.